

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 153)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1972

Norme sul trattamento giuridico ed economico della specialità
polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — L'espansione del fenomeno della motorizzazione in questi ultimi tempi ha raggiunto proporzioni notevoli, mentre la dotazione organica della specialità « polizia stradale » del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è rimasta invariata dall'anno 1945, con gravissimo pregiudizio per l'espletamento dei delicati compiti di istituto in relazione alla vigilanza sulla circolazione stradale ai fini delle indispensabili garanzie di sicurezza.

È altresì da notare che il trattamento economico vigente per il personale in parola non è adeguato alla natura delle mansioni di servizio, che richiedono una preparazione

tecnica specifica in ordine all'apprezzamento di merito e alla rilevazione dei dati nella dinamica degli incidenti, assai frequenti nella circolazione stradale.

Il servizio di polizia stradale si svolge quindi in notevoli difficoltà di varia natura.

Attesa la necessità di adeguare il servizio stesso alle aumentate esigenze, nel generale interesse degli utenti della strada, è stato predisposto il presente disegno di legge, inteso a ripristinare le normali condizioni di vigilanza sul traffico, che costituisce attualmente un settore di non trascurabile rilevanza.

Si confida pertanto nella sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal 1° gennaio 1973 l'organico della specialità polizia stradale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è elevato a 12 mila unità.

Art. 2.

Presso ogni Comando di polizia stradale è istituito il Parco automezzi con apposito organico di personale addetto al servizio macchine, a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Art. 3.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilirà il numero dei posti di organico, distinti per grado o per qualifica, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, nonchè il numero degli automezzi necessari alla dotazione dei reparti di polizia stradale.

Art. 4.

Al personale di cui al precedente articolo 1 è corrisposta una indennità mensile di funzione nelle seguenti misure:

Ufficiali: lire 48.000;

Sottufficiali e capi pattuglia: lire 38.000;

Graduati e guardie: lire 33.000.

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà in sede di stanziamento annuale nell'apposito capitolo di spesa.